

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 ottobre 2006

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UNIONE EUROPEA

S O M M A R I O

REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (versione codificata)</u>	Pag.	5
<u>Regolamento n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (Versione codificata)</u>	»	11
<u>Regolamento n. 1185/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, che denuncia l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola e che deroga al regolamento n. 2792/1999</u>	»	14
<u>Regolamento n. 1186/2006 della Commissione, del 3 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	»	16
<u>Regolamento n. 1187/2006 della Commissione, del 3 agosto 2006, recante deroga al regolamento n. 796/2004 in ordine all'applicazione dell'articolo 21 in taluni Stati membri</u>	»	18
<u>Regolamento n. 1188/2006 della Commissione, del 3 agosto 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007</u>	»	23
<u>Regolamento n. 1189/2006 della Commissione, del 3 agosto 2006, recante sessantaseiesima modifica del regolamento n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento n. 467/2001 del Consiglio</u>	»	25

Publicati nel n. L 214 del 4 agosto 2006

Regolamento n. 1190/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli.....	Pag.	33
<u>Regolamento n. 1191/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006, che modifica il regolamento n. 1458/2003 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine</u>	»	35
<u>Regolamento n. 1192/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006, recante applicazione del regolamento n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri</u>	»	42
<u>Regolamento n. 1193/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006, recante modifica del regolamento n. 1990/2004 che stabilisce misure transitorie nel settore vitivinicolo a seguito dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea</u>	»	44
Regolamento n. 1194/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006, recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Portogallo	»	45
<i>Pubblicati nel n. L 215 del 5 agosto 2006</i>		
<u>Regolamento n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell'allegato IV del regolamento n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti</u>	»	47
Regolamento n. 1196/2006 della Commissione, del 7 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli.....	»	50
<u>Regolamento n. 1197/2006 della Commissione, del 7 agosto 2006, che modifica il regolamento n. 2967/85 che stabilisce modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini</u>	»	52

Pubblicati nel n. L 217 dell'8 agosto 2006

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata</u>	Pag.	54
---	------	----

Pubblicata nel n. L 214 del 4 agosto 2006

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 1210/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006, recante sessantasettesima modifica del regolamento n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento n. 467/2001 del Consiglio (GUL 219 del 10.8.2006)

Pag. 60

Publicata nel n. L 232 del 25 agosto 2006

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1183/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti ⁽³⁾, è stato modificato in modo sostanziale ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Le constatazioni dei corsi e le misure d'intervento nel settore delle carni bovine devono effettuarsi in base ad una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.
- (3) La classificazione delle carcasse di bovini adulti deve effettuarsi in base alla conformazione ed allo stato d'ingrassamento. L'applicazione combinata di questi due criteri permette di suddividere le carcasse in classi. Le carcasse così classificate devono formare oggetto di un'identificazione.
- (4) Per garantire l'applicazione omogenea del presente regolamento nella Comunità è necessario prevedere verifiche sul posto da parte di un comitato di controllo comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 65 del 17.3.2006, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2).

⁽⁴⁾ Cfr. allegato III.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento sono considerate:

a) «carcasse»: il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentate:

— senza testa e senza zampe: la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,

— senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,

— senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario;

b) «mezzene»: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita alla lettera a) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

Articolo 3

Ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, la carcassa viene presentata non mondata, con il collo tagliato conformemente alle prescrizioni veterinarie e:

— senza reni, grasso di rognonata e grasso di bacino,

— senza diaframma né pilastro del diaframma,

— senza coda,

— senza midollo spinale,

- senza grasso scrotale,
- senza corona della fesa,
- senza vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa).

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere presentazioni differenti nei casi in cui questa presentazione di riferimento non è utilizzata.

In tal caso, le correzioni necessarie per passare da queste presentazioni alla presentazione di riferimento sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹).

Articolo 4

1. Fatte salve le norme applicabili in materia d'intervento, le carcasse di bovini adulti sono ripartite nelle seguenti categorie:

- A. carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni,
- B. carcasse di altri animali maschi non castrati,
- C. carcasse di animali maschi castrati,
- D. carcasse di animali femmine che hanno già figliato,
- E. carcasse di altri animali femmine.

Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 si definiscono i criteri che consentono di distinguere tra loro le categorie di carcasse.

2. La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:

- a) la conformazione, quale definita all'allegato I;
- b) lo stato di ingrassamento quale definito all'allegato II.

3. La classe di conformazione designata dalla lettera S nell'allegato I può essere utilizzata dagli Stati membri per tener

(¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

conto, con l'introduzione facoltativa di una classe di conformazione superiore alle classi esistenti (groppe di cavallo), delle caratteristiche o della prevista evoluzione di una produzione particolare.

Gli Stati membri che intendono avvalersi di questa facoltà lo comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri sono autorizzati ad operare una suddivisione di ciascuna delle classi di cui agli allegati I e II fino ad un massimo di tre sottoclassi.

Articolo 5

1. La classificazione delle carcasse e delle mezzene viene effettuata il più presto possibile dopo la macellazione e nel macello stesso.

2. Le carcasse o mezzene classificate sono identificate.

3. Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri sono autorizzati a far procedere alla mondata delle carcasse o mezzene, qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.

Le condizioni relative all'applicazione della mondata saranno determinate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 6

1. Verifiche sul posto sono effettuate da un comitato di controllo comunitario composto di esperti della Commissione e di esperti designati dagli Stati membri. Tale comitato fa una relazione alla Commissione sulle verifiche effettuate.

La Commissione prende eventualmente le misure necessarie affinché la classificazione sia effettuata in modo omogeneo.

Tali verifiche sono effettuate per conto della Comunità che assume l'onere delle relative spese.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 7

Sono adottate, con la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999, le disposizioni complementari che precisano la definizione delle classi di conformazione e dello stato d'ingrassamento.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1208/81 è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

CONFORMAZIONE

Sviluppo dei profili della carcassa e segnatamento delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

Classe di conformazione	Descrizione
S superiore	Tutti i profili estremamente convessi; sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)
E eccellente	Tutti i profili da convessi a superconvessi; sviluppo muscolare eccezionale
U ottima	Profili nell'insieme convessi; sviluppo muscolare abbondante
R buona	Profili nell'insieme rettilinei; sviluppo muscolare buono
O abbastanza buona	Profili da rettilinei a concavi; sviluppo muscolare medio
P mediocre	Tutti i profili da concavi a molto concavi; sviluppo muscolare ridotto

ALLEGATO II

STATO DI INGRASSAMENTO

Massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Classe di stato d'ingrassamento	Descrizione
1 molto scarso	Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa
2 scarso	Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti
3 mediamente importante	Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica
4 abbondante	Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica
5 molto abbondante	Il grasso ricopre tutta la carcassa; rilevanti masse di grasso all'interno della cassa toracica

ALLEGATO III

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio

(GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3)

Regolamento (CEE) n. 1026/91 del Consiglio

(GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2)

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1208/81	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma	Articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5, primo, secondo e terzo comma	Articolo 6, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma
Articolo 5, quarto comma	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6, primo comma	Articolo 7
Articolo 6, secondo, terzo e quarto comma	—
—	Articolo 8
Articolo 7	Articolo 9
Allegati I e II	Allegati I e II
—	Allegato III
—	Allegato IV

REGOLAMENTO (CE) N. 1184/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli ⁽²⁾, è stato modificato nel suo contenuto ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Secondo l'articolo 36 del trattato, l'applicazione alla produzione ed al commercio di prodotti agricoli delle regole di concorrenza previste dal trattato costituisce uno degli elementi della politica agricola comune e che le disposizioni del presente regolamento dovranno pertanto essere completate tenendo conto dello sviluppo di tale politica.
- (3) Le regole di concorrenza relative agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 81 del trattato, nonché allo sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti, debbono essere applicate alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento delle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune.
- (4) È opportuno riservare una particolare attenzione alla situazione delle associazioni di imprenditori agricoli nella misura in cui esse abbiano segnatamente per oggetto la produzione o il commercio in comune dei prodotti agri-

coli o l'utilizzazione d'impianti comuni, salvo che detta azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato.

- (5) Sia al fine di non compromettere lo sviluppo della politica agricola comune, che per assicurare la certezza giuridica ed un trattamento non discriminatorio alle imprese interessate, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, è sola competente per accertare se siano adempiute le condizioni di cui ai due precedenti considerando, relativamente agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 81 del trattato.
- (6) Per l'attuazione, nell'ambito dello sviluppo della politica agricola comune, delle regole relative agli aiuti alla produzione o al commercio dei prodotti agricoli, la Commissione deve essere messa in condizione di redigere un inventario degli aiuti esistenti, nuovi o progettati, di presentare agli Stati membri le osservazioni utili e di proporre loro misure adeguate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli da 81 a 86 del trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82 del trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all'allegato I del trattato, fatte salve le disposizioni del seguente articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

1. L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 1 del presente regolamento che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 33 del trattato.

Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62. Regolamento modificato dal regolamento n. 49 (GU 53 dell'1.7.1962, pag. 1571/62).

⁽³⁾ Cfr. allegato I.

2. Previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o associazioni d'impresе interessate o ogni altra persona fisica o giuridica che essa reputi necessario interpellare, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, è sola competente per accertare, mediante decisione da pubblicarsi, per quali accordi, decisioni e pratiche ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale accertamento d'ufficio o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro oppure di un'impresa o associazione di imprese interessate.

3. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione. Essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Articolo 3

Le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 3, prima frase, dell'articolo 88 del trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato.

Articolo 4

Il regolamento n. 26 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sua modificazione

Regolamento n. 26 del Consiglio	(GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62)
Regolamento n. 49 del Consiglio	(GU 53 dell'1.7.1962, pag. 1571/62) soltanto l'articolo 1, paragrafo 1, lettera g)

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 26	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2, primo comma
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3	—
Articolo 4	Articolo 3
—	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
—	Allegato I
—	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 1185/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

che denuncia l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola e che deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola ⁽²⁾ (di seguito «l'accordo») è stato firmato a Luanda il 1° febbraio 1989 ed è entrato in vigore alla stessa data ai sensi del suo articolo 15.
- (2) L'ultimo protocollo allegato all'accordo, che fissa, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo ⁽³⁾, non è stato rinnovato in quanto alcune condizioni stabilite dal nuovo quadro legislativo sulle risorse biologiche acquatiche adottato nell'ottobre 2004 dal governo della Repubblica d'Angola risultavano incompatibili con i requisiti comunitari applicabili ai pescherecci comunitari operanti nelle acque angolane.
- (3) È quindi opportuno denunciare l'accordo secondo la procedura stabilita all'articolo 14 del medesimo.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ⁽⁴⁾, conferisce agli Stati membri la facoltà di concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività in caso di mancato rinnovo o sospensione di un accordo di pesca, per le flotte comunitarie la cui attività dipende da tale accordo. L'indennità è concessa per una durata non superiore a sei mesi e può essere prorogata

per altri sei mesi, a condizione che sia attuato un piano di riconversione della flotta interessata, approvato dalla Commissione.

- (5) Il 18 luglio 2005 la Commissione ha adottato una decisione che approva il piano di riconversione per i pescherecci interessati dal mancato rinnovo del protocollo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica d'Angola, nell'ambito del programma operativo dello SFOP relativo agli interventi strutturali della Comunità nel settore della pesca per le regioni dell'obiettivo 1 in Spagna per il periodo 2000-2006.
- (6) Al fine di agevolare l'attuazione di tale piano di riconversione, è opportuno esentare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 i pescherecci comunitari contemplati dal piano di riconversione che, a seguito della presente denuncia, cessano la loro attività nell'ambito dell'accordo. In particolare è opportuno che i suddetti pescherecci siano dispensati dall'obbligo di rimborsare gli aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività o per il rinnovo, l'ammodernamento o l'armamento dei pescherecci, nonché dall'obbligo di dimostrare l'esercizio di un'attività continuativa nell'anno precedente la radiazione dallo schedario comunitario delle navi da pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È denunciato, a nome della Comunità, l'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, firmato a Luanda il 1° febbraio 1989.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica d'Angola la denuncia dell'accordo di pesca di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. I pescherecci comunitari elencati nel piano di riconversione approvato dalla decisione della Commissione, del 18 luglio 2005, non sono soggetti alle disposizioni previste all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999, né al punto 1.1, lettera a), dell'allegato III di tale regolamento.

⁽¹⁾ Parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 268 del 19.9.1987, pag. 66.

⁽³⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 92.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

2. La capacità di ciascun peschereccio che fruisce della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999 viene considerata come un ritiro cofinanziato con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	58,1
	388	52,4
	524	46,9
	999	52,5
0709 90 70	052	52,0
	999	52,0
0805 50 10	388	70,8
	524	42,6
	528	57,2
	999	56,9
0806 10 10	052	95,9
	204	173,8
	220	190,1
	508	55,0
	999	128,7
0808 10 80	388	90,5
	400	104,7
	508	82,9
	512	96,9
	524	66,4
	528	123,9
	720	81,3
	804	99,8
	999	93,3
0808 20 50	052	138,2
	388	98,2
	512	77,8
	528	73,7
	720	31,1
	804	186,4
0809 20 95	999	100,9
	052	328,4
	400	287,4
	404	316,7
0809 30 10, 0809 30 90	999	310,8
	052	148,4
0809 40 05	999	148,4
	068	110,8
	093	52,7
	098	59,4
	624	124,4
	999	86,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2006

recante deroga al regolamento (CE) n. 796/2004 in ordine all'applicazione dell'articolo 21 in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 145, lettera n),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁽²⁾, prevede l'applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto.
- (2) Diversi Stati membri hanno dovuto affrontare circostanze eccezionali nella gestione della domanda unica per il 2006. Questa situazione ha a sua volta compromesso in varia misura la possibilità per gli agricoltori degli Stati membri interessati di presentare la domanda unica entro il termine prescritto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004. Ciò rischia, di conseguenza, di mettere in forse il diritto legittimo di alcuni agricoltori di percepire integralmente l'aiuto di cui sono beneficiari.
- (3) Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito hanno incontrato problemi imprevedibili nell'attuazione pratica del nuovo regime di pagamento unico, dovuti in particolare a difficoltà tecniche o amministrative imprevedibili. Inoltre, l'integrazione del settore dell'olio d'oliva nel regime ha reso quest'ultimo ancora più complesso. Il numero elevato di domande presentate e i

complessi calcoli delle superfici olivicole da dichiarare hanno ulteriormente rallentato il disbrigo delle domande per il 2006 in Francia, Italia, Portogallo e Spagna.

- (4) La drammatica situazione conseguente alle alluvioni in Ungheria e impreviste difficoltà tecniche nella stampa delle informazioni grafiche in Polonia hanno ritardato notevolmente la distribuzione dei moduli di domanda agli agricoltori da parte delle autorità competenti, sicché molte domande non hanno potuto essere inoltrate in tempo utile.
- (5) Vista la situazione, è opportuno non applicare per il 2006 la riduzione dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo ed esimere dall'esclusione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 le domande presentate entro una data da determinarsi in funzione delle specifiche circostanze di ciascuno Stato membro interessato.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, la riduzione dell'1 % per giorno lavorativo e l'esclusione ivi previste non si applicano alle domande uniche presentate alle autorità competenti per il 2006:

a) entro il 31 maggio 2006:

i) in Francia:

— dagli agricoltori dei dipartimenti francesi elencati nell'allegato I del presente regolamento,

— dagli agricoltori che hanno cominciato a compilare la domanda elettronicamente prima del 15 maggio 2006, ma non hanno potuto completarla entro quella data;

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 20).

- ii) in Ungheria, limitatamente alle zone elencate nell'allegato II del presente regolamento;
- iii) nei Paesi Bassi;
- b) entro il 15 giugno 2006:
- i) in Francia, dagli olivicoltori aventi diritto al regime di pagamento unico;
- ii) in Spagna, limitatamente alle comunità autonome elencate nell'allegato III del presente regolamento;
- iii) in Italia;
- iv) in Polonia;
- v) nel Regno Unito, limitatamente all'Inghilterra;
- vi) in Portogallo, dagli olivicoltori aventi diritto al regime di pagamento unico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Dipartimenti francesi di cui all'articolo 1, lettera a), punto i), primo trattino

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Haute-Corse

Corse-du-Sud

Var

Vaucluse

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

Zone dell'Ungheria di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii)

Szeged	Harta
Kiszombor	Hercegszántó
Csongrád	Izsák
Domaszék	Kalocsa
Ópusztaszer	Kaskantyú
Dóc	Katymár
Bordány	Kecel
Békésszentandrás	Kecskemét
Gyomaendrőd	Kecskemét-Szarkás
Hunya	Kiskőrös
Szeghalom	Kiskunfélegyháza
Szarvas	Kiskunhalas
Ágasegyháza	Kisszálás
Akasztó	Kömpöc
Bácsalmás	Kunfehértó
Bácsbokod	Kunszállás
Bácsborsód	Lakitelek
Bácsszentgyörgy	Madaras
Bácsszőlős	Mátételke
Balotaszálás	Orgovány
Bátya	Páhi
Borota	Soltszentimre
Bugac	Soltvadkert
Csengőd	Szentkirály
Csolyospálya	Tabdi
Dusnok	Tiszaalpár
Érsekcsanád	Tizakécske
Fajsz	Uszód
Fülöpháza	Városföld
Harkakötöny	Zsana

ALLEGATO III

Comunità autonome della Spagna di cui all'articolo 1, lettera b), punto ii)

Andalucía
Aragón
Extremadura
Islas Baleares
Comunidad Autónoma del País Vasco
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
La Rioja
Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Valenciana

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 1188/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna

2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1174/2006 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 211 dell'1.8.2006, pag. 20.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 4 agosto 2006

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	28,08	2,86
1701 11 90 ⁽¹⁾	28,08	7,49
1701 12 10 ⁽¹⁾	28,08	2,73
1701 12 90 ⁽¹⁾	28,08	7,06
1701 91 00 ⁽²⁾	33,85	8,31
1701 99 10 ⁽²⁾	33,85	4,18
1701 99 90 ⁽²⁾	33,85	4,18
1702 90 99 ⁽³⁾	0,34	0,32

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1189/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2006

recante sessantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2006.

- (2) Il 25 luglio 2006, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 674/2006 della Commissione (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 58).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

- 1) La voce «Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

- Kitab Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,
- Jamia Maajid, Sulaiman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan
- Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad N. 4, Karachi, Pakistan, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; fax 662 38 14,
- Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; tel. 042-681 20 81,
- 302b-40, Good Earth Court, di fronte al Pia Planetarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; tel. 497 92 63,
- 617 Clifton Center, Block 5, 6° piano, Clifton, Karachi; tel. 587-25 45,
- 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, di fronte al Jang Building, Karachi, Pakistan; tel. 262 38 18-19,
- Ufficio Dha'rbi M'unin, di fronte alla Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,
- Ufficio Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,
- Ufficio Dha'rbi-M'unin, stanza 3 Moti Plaza, vicino a Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,
- Ufficio Dha'rbi-M'unin, ultimo piano, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,
- sedi in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar-i-Sharif,
- altre sedi in Kosovo e in Cecenia.»

dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

Aid Organisation of The Ulema [alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust]. Indirizzo:

- a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [Tel. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; Fax 662 38 14],
- b) 302b-40, Good Earth Court, di fronte al Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (Tel. 497 92 63),
- c) 617 Clifton Center, Block 5, 6° piano, Clifton, Karachi (Tel. 587 25 45),
- d) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, di fronte al Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19),
- e) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81).

Altre informazioni: (a) Sede in Pakistan, (b) Numeri di conto presso la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 e 06500138.

- 2) La voce «Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Indirizzo: Sanaa, Yemen. Altre informazioni: creato da Mohamed Mohamed A-Hamati del distretto di Hufash, Governatorato di El Mahweet, Yemen.

- 3) La voce «Movimento islamico del Turkestan orientale o Movimento islamico del Turkestan Est (ETIM) (alias Partito islamico del Turkestan orientale)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

Movimento islamico del Turkestan orientale [alias a) Partito islamico del Turkestan orientale, b) Partito islamico di Allah del Turkestan orientale].

- 4) La voce «Global Relief Foundation [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w., g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial «World Relief»]. Indirizzo:

- a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America,
- b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America,
- c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasburgo, Francia,
- d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio,
- e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgio,
- f) Casella postale 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgio,
- g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina,
- h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina,
- i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,
- j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,
- k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania,
- l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Altre informazioni:

- a) altre sedi straniere: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Cecenia (Russia), Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inghilterra (Russia), Iraq, Giordania, Kashmir, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Sierra Leone, Somalia e Siria.
- b) N. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626.
- c) Partita IVA: BE 454,419,759.
- d) Gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. e della Fondation Secours Mondial vzw. dal 1998.»

dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

Global Relief Foundation [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w., g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial «World Relief»]. Indirizzo:

- a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America,
- b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America,
- c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasburgo, Francia,

- d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio,
- e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgio,
- f) Casella postale 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgio,
- g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina,
- h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina,
- i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,
- j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,
- k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania,
- l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Altre informazioni:

- a) altre sedi straniere: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Cecenia (Russia), Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inghilterra (Russia), Iraq, Giordania, Libano, Cisiordania e Striscia di Gaza, Sierra Leone, Somalia e Siria.
 - b) N. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626.
 - c) Partita IVA: BE 454 419 759.
 - d) Gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l e della Fondation Secours Mondial vzw. dal 1998.
- 5) La voce «Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; sedi degli uffici: Pakistan e Afghanistan. NB: si designano solo le sedi di questa entità in Pakistan e in Afghanistan.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:
- Revival of Islamic Heritage Society [alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS]. Sedi degli uffici: Pakistan e Afghanistan. Altre informazioni: si designano solo le sedi di questa entità in Pakistan e in Afghanistan.
- 6) La voce «Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:
- Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs [alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRsBCM].
- 7) La voce «Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

Special Purpose Islamic Regiment [alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR].

- 8) La voce «Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Svizzera» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia.

- 9) La voce «Anafi, Nazirullah, Maulavi (addetto commerciale dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Nazirullah **Aanafi**. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto commerciale, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1962. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000912 (rilasciato il 30.6.1998).

- 10) La voce «Qadeer, Abdul, Generale (Addetto militare dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Abdul Qadeer. Titolo: Generale. Funzione: Addetto militare, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1967. Luogo di nascita: Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000974.

- 11) La voce «Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq, g) Abou El Baraa]. Indirizzo: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania, b) 129 Park Road, NW8, Londra, Regno Unito, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgio, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina). Data di nascita: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: a) tunisina, b) bosniaco-erzegovina. Passaporto n. a) E423362 rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, b) 0841438 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.12.1998, scaduto il 30.12.2003). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: a) l'indirizzo in Belgio è una casella postale, b) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; c) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa]. Indirizzo: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania, b) 129 Park Road, London NW8, Regno Unito, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgio, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina). Data di nascita: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: a) tunisina, b) bosniaco-erzegovina. Passaporto n.: a) E 423362 (rilasciato a Islamabad il 15.5.1988), b) 0841438 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.12.1998 scaduto il 30.12.2003). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: a) l'indirizzo in Belgio è una casella postale, b) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; c) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda.

- 12) La voce «Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed l'Egiziano; alias AHMED, Ahmed; alias AL MASRI, Ahmad; alias AL- SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afghanistan; nato nel 1965 in Egitto; cittadinanza egiziana» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana.

- 13) La voce «Al-Jadawi, Saqr. Nato nel 1965 circa. Presunta cittadinanza yemenita e saudita. Aiutante di Osama bin Laden» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Saqr **Al-Jadawi** (alias Saqr Al-Jadawi). Indirizzo: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: Al-Mukalla, Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 00385937. Altre informazioni: a) l'indirizzo è quello precedente, b) autista e guardia del corpo personale di Osama bin Laden dal 1996 al 2001.

- 14) La voce «Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI [alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI]. Data di nascita: circa 1950. Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto numero: A005487 (Yemen), rilasciato il 13 agosto 1995» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani]. Titolo: Sheikh. Indirizzo: Sanaa, Yemen. Data di nascita: a) 1942, b) circa 1950. Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: A005487 (rilasciato 13.8.1995).

- 15) La voce «Allamuddin, Syed (Secondo segretario del "Consolato generale" talibano di Peshawar)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Sayed Allamuddin **Athear**. Funzione: Secondo segretario, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1955. Luogo di nascita: Badakshan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000994.

- 16) La voce «Huda bin Abdul HAQ [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Data di nascita: a) 9 febbraio 1960 b) 2 febbraio 1960. Luogo di nascita: sottodistretto di Solokuro nel distretto di Lamongan, provincia di Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Huda **bin Abdul Haq** [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Data di nascita: a) 9.2.1960 b) 2.2.1960. Luogo di nascita: sottodistretto di Solokuro nel distretto di Lamongan, provincia di Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

- 17) La voce «Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah]. Data di nascita: 1.5.1972 o 16.9.1973. Luogo di nascita: a) Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: a) sudanese, b) yemenita. Passaporto yemenita n. 00 085 243 rilasciato il 12.11.1997 a San'a, Yemen» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali/Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar]. Data di nascita: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Luogo di nascita: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: a) yemenita, b) sudanese. Passaporto n.: 00085243 (rilasciato il 17.11.1997 a Sanaa, Yemen). Altre informazioni: arrestato a Karachi, Pakistan, il 30.9.2002.

- 18) La voce «Daud, Mohammad (Addetto amministrativo dell' "Ambasciata" talibana di Islamabad)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Mohammad **Daud**. Funzione: Addetto amministrativo, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 00732.

- 19) La voce «Fauzi, Habibullah (Primo segretario/Vice capo missione dell' "Ambasciata" talibana di Islamabad)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Habibullah **Fauzi**. Funzione: Secondo segretario. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 010678 (rilasciato il 19.12.1993).

- 20) La voce «Murad, Abdullah, Maulavi (Console generale, "Consolato generale" talibano di Quetta)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Abdullah **Hamad**. Titolo: Maulavi. Funzione: Console generale «Consolato generale» talibano di Quetta, Pakistan. Data di nascita: 1972. Luogo di nascita: Helmand, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 00857 (rilasciato il 20.11.1997).

- 21) La voce «Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Primo segretario del "Consolato generale" dei Talibani, Quetta)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Abdul Hai **Hazem**. Titolo: Maulavi. Funzione: Primo segretario, «Consolato generale» dei Talibani, Quetta, Pakistan. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 0001203.

- 22) La voce «Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]; data di nascita: 12 marzo 1971; luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita: presunta nazionalità saudita e palestinese; passaporto egiziano n. 484824 rilasciato il 18 gennaio 1984 dall'ambasciata egiziana di Riyadh; altre informazioni: strettamente collegato a Osama bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Zayn al-Abidin Muhammad **Hussein** [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]. Data di nascita: 12.3.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Passaporto n.: 484824 (passaporto egiziano n. 484824 rilasciato il 18.1.1984 dall'ambasciata egiziana di Riyadh). Altre informazioni: strettamente collegato a Osama bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi.

- 23) La voce «Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale» talibano di Karachi)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Rahamatullah **Kakazada**. Titolo: Maulavi. Funzione: Console generale, «Consolato generale» talibano di Karachi, Pakistan. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000952 (rilasciato il 7.1.1999).

- 24) La voce «Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan]. Data di nascita: 1955. Luogo di nascita: Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: A-333602, rilasciato a Bombay, India, il 6 aprile 1985» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Dawood Ibrahim **Kaskar** [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat]. Data di nascita: 26.12.1955. Luogo di nascita: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: A-333602 (rilasciato il 4.6.1985 a Bombay, India). Altre informazioni: a) passaporto revocato dal governo indiano, b) mandato di cattura internazionale rilasciato dall'India.

- 25) La voce «Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza]. Indirizzo: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regno Unito; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15.4.1958. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Altre informazioni: indagato nel Regno Unito» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Indirizzo: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Regno Unito; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15.4.1958. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: britannica. Altre informazioni: indagato nel Regno Unito.

- 26) La voce «Mohammad, Akhtar, Maulavi (Addetto culturale, «Consolato generale» talibano di Peshawar)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto culturale, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Kunduz, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: SE 012820 (rilasciato il 4.11.2000).

- 27) La voce «Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Rappresentante commerciale, «Consolato generale» talibano di Peshawar)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Mohammad **Sadiq** (alias Maulavi Amir Mohammad) Titolo: a) Alhaj, b) Maulavi. Funzione: capo dell'agenzia commerciale afgana di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1934. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: SE 011252.

- 28) La voce «Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem]. Indirizzo: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Taiz (Yemen). Data di nascita: 1º marzo 1970. Altre informazioni: arrestato in Italia il 19.8.2003» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Nedal Mahmoud **Saleh** [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem]. Indirizzo: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Luogo di nascita: Taiz, Yemen. Nazionalità: yemenita. Altre informazioni: arrestato in Italia il 19.8.2003.

- 29) La voce «Wali, Qari Abdul (Primo segretario del "Consolato generale" talibano di Peshawar)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Funzione: Terzo segretario. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000769 (rilasciato 2.2.1997).

- 30) La voce «Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Terzo segretario del "Consolato generale", talibano di Karachi)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Abdul Ghafar **Shinwari**. Titolo: Haji. Funzione: Terzo segretario, «Consolato generale» talibano di Karachi, Pakistan. Data di nascita: 29.3.1965. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000763 (rilasciato il 9.1.1997).

- 31) La voce «Najibullah, Maulavi (Console generale "Consolato generale" talibano di Peshawar)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Najib **Ullah** (alias Maulvi Muhammad Juma). Titolo: Maulavi. Funzione: Console generale, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Farah. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: 00737 (rilasciato il 20.10.1996).

- 32) La voce «Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Luogo di nascita: villaggio di Vydrha, Kazakistan orientale, URSS. Data di nascita 12 settembre 1952. Nazionalità: Federazione russa. Passaporti: passaporto russo 43 n. 1600453» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (alias Abdul-Muslimovich). Indirizzo Derzhavina street 281-59, Grozny, Repubblica ceca Federazione russa. Data di nascita: 12.9.1952. Luogo di nascita: Vydrikh, distretto di Shemonai-khinsk (Verkhubinsk), (Repubblica socialista sovietica di) Kazakistan. Nazionalità: russa. Passaporti n.: a) 43 No 1600453, b) 535884942 (passaporto straniero russo), c) 35388849 (passaporto straniero russo). Altre informazioni: a) l'indirizzo è quello precedente, b) ucciso il 19.2.2004.

- 33) Le voci «Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)», «Zaeef, Abdul Salam (Ambasciatore talibano in Pakistan)» e «Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice ministro delle miniere e dell'industria)» dell'elenco «Persone fisiche» sono sostituite dalla seguente:

Abdul Salam **Zaeef**. Mullah. Funzione: a) Viceministro delle miniere e dell'industria, b) Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 001215 (rilasciato il 29.8.2000).

- 34) La voce «Zahid, Mohammad, Mullah (Terzo segretario dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Mohammad **Zahid**. Titolo: Mullah. Funzione: Terzo segretario «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 001206 (rilasciato il 17.7.2000).

REGOLAMENTO (CE) N. 1190/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	44,8
	999	44,8
0707 00 05	052	65,5
	999	65,5
0709 90 70	052	48,9
	999	48,9
0805 50 10	388	70,6
	524	50,3
	528	56,3
	999	59,1
0806 10 10	052	109,1
	204	174,2
	220	190,2
	508	31,3
	999	126,2
0808 10 80	388	87,1
	400	104,7
	508	86,3
	512	89,0
	524	66,4
	528	124,2
	720	81,3
	999	98,1
0808 20 50	052	125,6
	388	98,3
	512	83,4
	528	73,7
	720	31,1
	804	186,4
	999	99,8
0809 20 95	052	246,5
	400	293,8
	404	365,2
	999	301,8
0809 30 10, 0809 30 90	052	133,4
	999	133,4
0809 40 05	068	110,8
	093	50,3
	098	56,5
	624	124,4
	999	85,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1191/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1458/2003 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1458/2003 ⁽²⁾ della Commissione prevede l'apertura e le modalità di gestione di un contingente tariffario nel settore delle carni suine.
- (2) L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994 ⁽³⁾, approvato con la decisione 2006/333/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, prevede un aumento di 1 430 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario annuo di importazione per le carni suine.
- (3) È opportuno che il riferimento da indicare sul titolo di importazione sia riportato nelle diverse lingue comunitarie.
- (4) Tenuto conto della possibile adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2007, è opportuno prevedere per il primo trimestre del 2007 un periodo diverso per la presentazione delle domande di titoli.
- (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1458/2003.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1458/2003 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 4, il testo delle lettere d) ed e) è sostituito dal seguente:
 - «d) Le domande di titoli e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato I bis;
 - e) i titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato I ter.»;
- 2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2007, la domanda di titolo è presentata nei primi quindici giorni del mese di gennaio 2007.»;
- 3) gli allegati da I a IV sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/2005 (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28).

⁽³⁾ GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Designazione del prodotto	Dazi doganali (EUR/t)	Quantitativi in tonnellate dal 1° luglio 2006
09.4038	G2	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati	250	35 265
09.4039	G3	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	Filetti mignon freschi, refrigerati o congelati	300	5 000
09.4071	G4	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, stagionati o da spalmare, non cotti Altri	747 502	} 3 002
09.4072	G5	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	784 646 784 646 646 428 375 271	} 6 161
09.4073	G6	0203 11 10 0203 21 10	Carcasse o mezzene fresche, refrigerate o congelate	268	15 067
09.4074	G7	0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 ex 0203 19 55 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 ex 0203 29 55 0203 29 59	Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti "mignon" presentati da soli	389 300 300 434 233 434 434 389 300 300 434 233 434 434	} 5 535

ALLEGATO I bis

Diciture di cui all'articolo 4, lettera d)

- Reglamento (CE) n° 1458/2003
- Nařízení (ES) č. 1458/2003
- Forordning (EF) nr. 1458/2003
- Verordnung (EG) Nr. 1458/2003
- Määrus (EÜ) nr 1458/2003
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003
- Regulation (EC) No 1458/2003
- Règlement (CE) n° 1458/2003
- Regolamento (CE) n. 1458/2003
- Regula (EK) Nr. 1458/2003
- Reglamentas (EB) Nr. 1458/2003
- 1458/2003/EK rendelet
- Regulament (KE) Nru 1458/2003
- Verordening (EG) nr. 1458/2003
- Rozporządzenie (WE) nr 1458/2003
- Regulamento (CE) n.º 1458/2003
- Nariadenie (ES) č. 1458/2003
- Uredba (ES) št. 1458/2003
- Asetus (EY) N:o 1458/2003
- Förordning (EG) nr 1458/2003

—

ALLEGATO I ter

Diciture di cui all'articolo 4, lettera d)

- Derecho de aduana fijado en ... en aplicación del Reglamento (CE) n.º 1458/2003
- clo ve výši ... podle Nařízení (ES) č. 1458/2003
- toldsats fastsat til ... i henhold til Forordning (EF) nr. 1458/2003
- Zollsatz, festgesetzt auf ... in Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1458/2003
- Tollimaks ... vastavalt määrusele (EÜ) nr 1458/2003
- δασμός καθοριζόμενος σε ... κατ'εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1458/2003
- Duty of ... pursuant to Regulation (EC) No 1458/2003
- droit de douane fixé à ... en application du Règlement (CE) n.º 1458/2003
- Dazio doganale fissato in ... in applicazione del Regolamento (CE) n. 1458/2003
- Nodoklis ... pamatojoties uz Regula (EK) Nr. 1458/2003
- ... muitas pagal Reglamentas (EB) Nr. 1458/2003
- ... összegű vám a következő jogszabály értelmében 1458/2003/EK rendelet
- Obbligu ta' ... konformi ma' Regolament (KE) Nru 1458/2003
- douanerecht ... op grond van Verordening (EG) nr. 1458/2003
- Stawka celna ... zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1458/2003
- direito aduaneiro fixado em ... nos termos do Regulamento (CE) n.º 1458/2003
- clo ... podľa Nariadenie (ES) č. 1458/2003
- Carina ... v skladu z Uredba (ES) št. 1458/2003
- tulliksi vahvistettu ... seuraavan mukaisesti Asetus (EY) N:o 1458/2003
- tullavgift fastställd i ... med tillämpning samt något av följande Förordning (EG) nr 1458/2003

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1458/2003

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore delle carni suine

Domande di titoli di importazione con dazio doganale ridotto	Data:	Periodo:
GATT		

Stato membro:

Mittente:

Responsabile a cui rivolgersi:

Tel.:

Fax:

Destinatario: AGRID.2

Fax: +32 2 292 17 39

E-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Quantitativo richiesto (peso in kg del prodotto)
09.4038	G2	
09.4039	G3	
09.4071	G4	
09.4072	G5	
09.4073	G6	
09.4074	G7	

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 1458/2003

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore delle carni suine

Domande di titoli di importazione con dazio doganale ridotto	Data:	Periodo:
GATT		

Stato membro:

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (peso netto in kg)	Paese d'origine
09.4038	G2				
			Totale		
09.4039	G3				
			Totale		
09.4071	G4				
			Totale		
09.4072	G5				
			Totale		
09.4073	G6				
			Totale		
09.4074	G7				
			Totale		

ALLEGATO IV

Applicazione del regolamento (CE) n. 1458/2003

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore delle carni suine

COMUNICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE

Stato membro:

Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1458/2003

Quantitativi di prodotti effettivamente importati (peso netto in kg):

Destinatario: AGRID.2

Fax: +32 2 292 17 39

E-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Quantitativi effettivamente immessi in libera pratica	Paese d'origine»
09.4038	G2		
09.4039	G3		
09.4071	G4		
09.4072	G5		
09.4073	G6		
09.4074	G7		

REGOLAMENTO (CE) N. 1192/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce prescrizioni specifiche per le norme relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
- (2) Per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni e/o dei residui, a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 i sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati, conservati e tenuti separati in impianti riconosciuti e soggetti a controllo designati dallo Stato membro interessato oppure eliminati secondo metodi appropriati. I capi III e IV del regolamento stabiliscono le prescrizioni per l'approvazione di tali impianti.
- (3) L'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone che gli Stati membri devono stabilire elenchi di impianti approvati a norma del regolamento.

(4) Di conseguenza è necessario stabilire le norme di attuazione per tali elenchi di impianti approvati, inclusa la presentazione delle informazioni contenute in tali elenchi sui siti web nazionali che sono disponibili alla Commissione e al pubblico. Occorre inoltre istituire un sito web relativo a tali elenchi che sarà gestito dalla Commissione.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al presente regolamento stabilisce le norme di attuazione degli elenchi di impianti approvati di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).

ALLEGATO

**ELENCHI DI IMPIANTI APPROVATI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1774/2002**

1. ACCESSO AGLI ELENCHI DI IMPIANTI APPROVATI

Al fine di assistere gli Stati membri a mettere a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico elenchi aggiornati di impianti approvati ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002 («impianti approvati»), la Commissione predispone un sito web contenente link ai siti web nazionali forniti da ogni Stato membro, conformemente al paragrafo 2.1, lettera a), del presente allegato.

2. STRUTTURA DEI SITI WEB NAZIONALI

2.1. **Elenchi principali sui siti web nazionali**

- a) Ogni Stato membro fornisce alla Commissione un link ad un singolo sito web nazionale contenente l'elenco principale degli elenchi di tutti gli impianti approvati sul suo territorio («elenco principale»).
- b) Ogni elenco principale deve consistere in una pagina ed essere presentato in una o più lingue ufficiali della Comunità.

2.2. **Schema operativo per i siti web nazionali**

- a) I siti web nazionali di cui al punto 2.1, lettera a), del presente allegato sono sviluppati dalle autorità centrali competenti oppure, all'occorrenza, da una delle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1774/2002.
- b) Gli elenchi principali di cui al punto 2.1, lettera a), devono includere link ad altre pagine web dello stesso sito, che contengono gli elenchi degli impianti approvati.

Tuttavia, se alcuni elenchi di impianti approvati non vengono mantenuti dall'autorità centrale competente di cui al punto 2.2, lettera a), l'elenco principale deve includere link ad altri siti web che contengono tali elenchi e che sono mantenuti da altre autorità o unità competenti o, se del caso, da altri organismi.

3. PRESENTAZIONE E CODICI PER GLI ELENCHI NAZIONALI DI IMPIANTI APPROVATI

La presentazione degli elenchi nazionali, incluse le informazioni ed i codici pertinenti, deve essere tale da garantire un'ampia disponibilità delle informazioni relative agli impianti approvati e migliorare la leggibilità degli elenchi nazionali.

4. SPECIFICHE TECNICHE

I compiti e le attività di cui ai paragrafi 2 e 3 vanno eseguiti conformemente alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione sul sito web.

REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1990/2004 che stabilisce misure transitorie nel settore vitivinicolo a seguito dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che abbiano proceduto alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽²⁾, stabilisce le regole di applicazione di detta distillazione e, all'articolo 49, alcune possibilità di deroga a tale obbligo.

(3) L'Ungheria ha adottato le misure necessarie per l'applicazione di detto obbligo di distillazione. Tuttavia le capacità delle distillerie in Ungheria non consentono attualmente di distillare la totalità dei sottoprodotti.

(4) Il regolamento (CE) n. 1990/2004 della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato l'Ungheria a escludere alcune categorie di produttori dall'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 2004/2005. Tale autorizzazione è stata estesa alla campagna 2005/2006. Tenendo conto della situazione sopra descritta, è opportuno prorogare nuovamente tale autorizzazione per la campagna 2006/2007.

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1990/2004.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1990/2004, i termini «per le campagne 2004/2005 e 2005/2006» sono sostituiti dai termini «per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 344 del 20.11.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1215/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 31).

REGOLAMENTO (CE) N. 1194/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di aprire una distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a una notevole eccedenza. Tale provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino e/o a determinate zone di produzione e può essere applicato ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.
- (2) Il Portogallo ha chiesto l'apertura di una distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul proprio territorio.
- (3) Sul mercato dei vini da tavola del Portogallo sono presenti notevoli eccedenze che hanno determinato una diminuzione dei prezzi e che lasciano prevedere un aumento preoccupante delle scorte al termine della campagna 2005/2006. Per invertire la tendenza negativa e risolvere quindi la difficile situazione del mercato, è necessario ricondurre le scorte di vini da tavola a un livello ritenuto normale per soddisfare il fabbisogno del mercato.
- (4) Poiché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l'apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 200 000 ettolitri di vini da tavola.
- (5) La distillazione di crisi aperta a norma del presente regolamento deve essere conforme alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato⁽²⁾, in relazione al provvedimento di distillazione previsto all'articolo 30

del regolamento (CE) n. 1493/1999. Devono applicarsi anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell'alcole all'organismo di intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.

- (6) È necessario fissare il prezzo di acquisto che il distillatore deve pagare al produttore a un livello che, pur permettendo ai produttori di trarre beneficio dal provvedimento, consenta di risolvere la situazione di squilibrio del mercato.
- (7) Il prodotto, ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo di intervento in modo da non perturbare il mercato dell'alcole per usi commestibili, mercato che viene rifornito innanzi tutto tramite la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta in Portogallo una distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 200 000 ettolitri di vini da tavola, secondo il disposto del regolamento (CE) n. 1623/2000 riguardo a detto tipo di distillazione.

Articolo 2

Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di consegna di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito «il contratto») dal 16 agosto 2006 al 15 settembre 2006.

Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.

I contratti non sono trasferibili.

Articolo 3

1. Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti, qualora il quantitativo globale oggetto dei contratti presentati all'organismo di intervento superi quello fissato all'articolo 1.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).

2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare i contratti entro il 31 ottobre 2006. Ai fini dell'approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di risolvere il contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione.

Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 15 novembre 2006, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati.

3. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere a norma del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 15 febbraio 2007. L'alcole prodotto è consegnato all'organismo di intervento, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, entro il 15 maggio 2007.

2. La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore presenta la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.

Se non è effettuata alcuna consegna entro i termini previsti dal paragrafo 1, la cauzione è incamerata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

Articolo 5

Il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è di 1,914 EUR per % vol/hl.

Articolo 6

1. Il distillatore consegna all'organismo di intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol.

2. Il prezzo che l'organismo di intervento deve pagare al distillatore per l'alcole greggio da questi conferito è di 2,281 EUR per % vol/hl. Il pagamento è effettuato in conformità dell'articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Su tale importo il distillatore può ricevere un anticipo pari a 1,122 EUR per % vol/hl. Il prezzo realmente pagato è in tal caso ridotto dell'importo dell'anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 agosto 2006.

REGOLAMENTO (CE) N. 1195/2006 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2006

recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati nel 1998 dall'Organizzazione mondiale della Sanità. I dati disponibili sui PCB diossina-simili non sono sufficienti per includere questi composti nei TEQ.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), e l'articolo 14, paragrafo 3,

(5) Esaclorocicloesano (HCH) è la denominazione di una miscela tecnica di vari isomeri. L'analisi completa di tali isomeri sarebbe sproporzionata, in quanto solo l'HCH alfa, beta e gamma è importante sotto il profilo tossicologico. Il limite di concentrazione si riferisce pertanto unicamente a questi isomeri. Le miscele standard più diffuse sul mercato per l'analisi di questa classe di composti individuano solo questi isomeri.

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha svolto uno studio sull'applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004.

(2) I limiti di concentrazione proposti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 sono ritenuti i più adeguati a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente tenuto conto della distruzione o della trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.

(7) Il comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, consultato il 25 gennaio 2006 secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, non ha formulato alcun parere sulle misure previste nel progetto di regolamento della Commissione,

(3) Per il toxafene, una miscela di oltre 670 sostanze, non è ancora disponibile un metodo analitico accettato e adeguato per determinare la concentrazione totale. Il suddetto studio non ha tuttavia individuato scorte contenenti, costituite o contaminate da toxafene all'interno dell'Unione europea. Lo studio ha inoltre dimostrato che, qualora sia stata rilevata nei rifiuti la presenza di eventuali pesticidi contenenti sostanze organiche inquinanti persistenti, la loro concentrazione era solitamente elevata rispetto ai limiti di concentrazione proposti. Per il momento i metodi analitici disponibili per la determinazione del toxafene possono essere ritenuti sufficientemente adatti ai fini del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.

(4) Il limite di concentrazione per i PCDD/PCDF è espresso in unità equivalenti di tossicità («TEQ»), sulla base dei

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. Versione rettificata in GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7

Sostanza	N. CAS	N. CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Aldrin	309-00-2	206-215-8	50 mg/kg
Clordano	57-74-9	200-349-0	50 mg/kg
Dieldrin	60-57-1	200-484-5	50 mg/kg
Endrina	72-20-8	200-775-7	50 mg/kg
Eptacloro	76-44-8	200-962-3	50 mg/kg
Esaclorobenzene	118-74-1	200-273-9	50 mg/kg
Mirex	2385-85-5	219-196-6	50 mg/kg
Toxafene	8001-35-2	232-283-3	50 mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	215-648-1	50 mg/kg (*)
DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]	50-29-3	200-024-3	50 mg/kg
Clordecone	143-50-0	205-601-3	50 mg/kg
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)			15 µg/kg (**)
Somma di HCH alfa, beta e gamma	58-89-9, 319-84-6, 319-85-7	206-270-8, 206-271-3 e 200-401-2	50 mg/kg
Esabromobifenile	36355-01-8	252-994-2	50 mg/kg

(*) Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

(**) Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito.

	TEF
PCDD	
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0001
PCDF	
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0001*

REGOLAMENTO (CE) N. 1196/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	44,8
	999	44,8
0707 00 05	052	78,3
	999	78,3
0709 90 70	052	69,2
	999	69,2
0805 50 10	052	63,2
	388	73,4
	524	49,4
	528	42,0
	999	57,0
0806 10 10	052	100,5
	204	143,0
	220	164,3
	508	23,9
	999	107,9
0808 10 80	388	88,7
	400	91,6
	508	84,1
	512	85,2
	528	65,0
	720	81,3
	804	99,1
999	85,0	
0808 20 50	052	130,9
	388	96,1
	512	83,4
	528	73,7
	720	31,1
	804	186,4
0809 20 95	999	100,3
	052	215,8
	400	314,6
	404	365,2
0809 30 10, 0809 30 90	999	298,5
	052	136,0
0809 40 05	999	136,0
	068	110,8
	093	50,3
	098	53,9
	624	124,4
	999	84,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1197/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/85 che stabilisce modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2967/85.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2967/85 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

1) all'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini, in particolare il metodo per la stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino.

«1. Il metodo standard statistico di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino, autorizzato come metodo di classificazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, è il metodo dei minimi quadrati ordinari oppure il metodo dei modelli di regressione di rango ridotto, ma possono essere utilizzati anche altri metodi statisticamente provati.

(2) I risultati di recenti ricerche sulla classificazione delle carcasse di suini, in particolare nell'ambito del progetto Eupigclass, hanno sottolineato l'importanza di migliorare la qualità del campionamento e di semplificare il metodo di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino.

Il metodo è basato su un campione rappresentativo della produzione nazionale o regionale di carni suine cui si riferisce il metodo di stima, composto di almeno 120 carcasse, il cui tenore di carne magra è stato accertato conformemente al metodo di dissezione illustrato nell'allegato I del presente regolamento. Se si procede a campionamenti multipli, il riferimento è misurato su almeno 50 carcasse con una precisione pari almeno a quella ottenuta applicando il metodo statistico standard su 120 carcasse secondo il metodo descritto nell'allegato I.

(3) Occorre quindi adattare il metodo di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino e il calcolo del tenore di riferimento di carne magra fissato dal regolamento (CEE) n. 2967/85.

2. I metodi di classificazione sono autorizzati soltanto se lo scarto quadratico medio della previsione (RMSEP), calcolato mediante una tecnica di validazione incrociata integrale, è inferiore a 2,5. Inoltre tutti i valori aberranti sono inclusi nel calcolo del RMSEP.»

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).⁽²⁾ GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).⁽³⁾ GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).

2) nell'allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il tenore di carne magra di riferimento è calcolato come segue:

$$y = 0,89 \times 100 \times \frac{\text{peso del filetto} + \text{peso della carne magra (incluse le aponeurosi) nella spalla, nella lombata, nella pancetta e nel prosciutto}}{\text{peso del filetto} + \text{peso dei tagli sezionati}}$$

Il peso della carne magra dei suddetti quattro tagli è calcolato sottraendo il totale delle parti non magre degli stessi quattro tagli dal peso totale dei tagli prima della dissezione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai metodi di classificazione di cui è chiesta l'autorizzazione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2967/85, a partire dal 1º luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2006/70/CE DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 2006

recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

lare l'osservanza della direttiva fornendo le indicazioni necessarie a questo riguardo agli enti e alle persone interessate.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b) e d),

- (3) Di norma le cariche pubbliche esercitate a livelli più bassi di quello nazionale non devono essere considerate importanti. Tuttavia, ove la loro esposizione politica sia comparabile a quella di posizioni analoghe a livello nazionale, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva devono considerare, in funzione del rischio, se le persone che esercitano tali cariche pubbliche debbano essere considerate persone politicamente esposte.

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/60/CE prevede che gli enti e le persone che rientrano nel suo ambito di applicazione applichino, in funzione del rischio, obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela per quanto riguarda le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo. Nel contesto di questa analisi del rischio, è opportuno che le risorse degli enti e delle persone soggetti alla direttiva siano concentrate in particolare sui prodotti e sulle operazioni che sono caratterizzate da un rischio elevato di riciclaggio dei proventi di attività criminose. Per persone politicamente esposte si intendono le persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. Per assicurare un'applicazione coerente del concetto di persona politicamente esposta, quando si determinano i gruppi di persone soggetti alla direttiva, è essenziale tenere conto delle differenze sociali, politiche ed economiche tra i paesi interessati.

- (4) Quando la direttiva 2005/60/CE prescrive agli enti e alle persone ad essa soggetti di identificare coloro che intrattengono stretti legami con le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, tale obbligo si applica nella misura in cui i legami sono di dominio pubblico o l'ente o la persona hanno ragione di ritenere che tali legami esistano. Ciò non presuppone, quindi, una ricerca attiva da parte degli enti e delle persone soggetti alla direttiva.

- (2) Gli enti e le persone soggetti alla direttiva 2005/60/CE possono non riuscire a identificare un cliente quale appartenente a una delle categorie di persone politicamente esposte, pur avendo preso misure ragionevoli e adeguate a tal fine. In tali circostanze, nell'esercizio dei loro poteri in relazione all'applicazione di detta direttiva, gli Stati membri devono tenere debito conto della necessità di assicurare che dette persone non siano ritenute automaticamente responsabili di tale omissione. Gli Stati membri devono altresì prendere in esame la possibilità di agevo-

- (5) Le persone che rientrano nel concetto di persone politicamente esposte non devono più essere considerate tali, decorso un periodo minimo, quando abbiano cessato di esercitare importanti cariche pubbliche.

- (6) Poiché l'adeguamento, in funzione del rischio, delle procedure generali di adeguata verifica della clientela a situazioni di basso rischio costituisce lo strumento normale in base alla direttiva 2005/60/CE e dato che le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela richiedono la presenza, in altre parti del sistema, di meccanismi adeguati di controlli e contrappesi volti a impedire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l'applicazione di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela deve essere ristretta a un numero limitato di casi. In questi casi, gli obblighi per gli enti e le persone soggetti a tale direttiva non scompaiono e questi sono tenuti, tra l'altro, a un controllo continuo dei rapporti d'affari, in modo da essere in grado di identificare le operazioni complesse o di importo insolitamente elevato che non hanno un obiettivo economico evidente o una finalità lecita manifesta.

⁽¹⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

- (7) Le autorità pubbliche nazionali sono considerate generalmente come clienti a basso rischio all'interno del loro Stato membro e, conformemente alla direttiva 2005/60/CE, possono essere soggette a procedure semplificate di adeguata verifica della clientela. Tuttavia nessuna delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie europee, compresa la Banca centrale europea (BCE), ha i requisiti per beneficiare direttamente, in base alla direttiva, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela nell'ambito della categoria delle «autorità pubbliche nazionali» o, nel caso della BCE, nell'ambito della categoria degli «enti creditizi e finanziari». Tuttavia poiché non risulta che tali entità presentino un rischio elevato di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo esse devono essere riconosciute come clienti a basso rischio e beneficiare di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela, purché siano soddisfatti criteri adeguati.
- (8) Deve inoltre essere possibile applicare procedure semplificate di adeguata verifica della clientela nel caso di entità giuridiche che esercitano attività finanziarie che non rientrano nella definizione di ente finanziario ai sensi della direttiva 2005/60/CE, ma sono soggette alla legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e soddisfano requisiti riguardanti la sufficiente trasparenza per quanto riguarda la loro identità e meccanismi adeguati di controllo, in particolare una vigilanza rafforzata. Potrebbe essere questo il caso delle imprese che prestano servizi di assicurazione generali.
- (9) Deve essere possibile applicare procedure semplificate di adeguata verifica della clientela a prodotti e operazioni collegate in circostanze limitate, ad esempio quando i vantaggi del prodotto finanziario in questione non possono andare in generale a beneficio di terzi e sono realizzabili soltanto nel lungo termine, come ad esempio talune polizze di assicurazione di investimenti o taluni prodotti di risparmio o quando il prodotto finanziario mira a finanziare attività materiali in forma di accordi di leasing, nei quali la titolarità giuridica ed effettiva dell'attività sottostante resta alla società di leasing, o in forma di credito al consumo di valore modesto, purché le operazioni siano effettuate tramite conti bancari e siano inferiori a una soglia appropriata. I prodotti controllati dallo Stato che sono generalmente rivolti a categorie specifiche di clienti, come ad esempio i prodotti di risparmio a vantaggio di bambini, devono beneficiare di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela anche se non tutti i criteri sono soddisfatti. Il controllo dello Stato deve essere inteso come un'attività che va al di là della normale vigilanza sui mercati finanziari e non deve essere concepito in modo da applicarsi a prodotti, quali i titoli di debito emessi direttamente dallo Stato.
- (10) Prima di consentire l'uso di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela, gli Stati membri devono valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni relative presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in particolare prestando particolare attenzione a qualsiasi attività di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti od operazioni che possono essere considerate come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In particolare, qualsiasi tentativo da parte di clienti in relazione a prodotti a basso rischio di agire anonimamente o di nascondere la propria identità deve essere considerato come un fattore di rischio e un potenziale elemento di sospetto.
- (11) In talune circostanze le persone fisiche o le entità giuridiche possono esercitare attività finanziarie in modo occasionale o su scala molto limitata, a titolo complementare rispetto ad altre attività non finanziarie, come ad esempio gli alberghi che prestano servizi di cambio valuta ai loro clienti. La direttiva 2005/60/CE consente agli Stati membri di decidere che le attività finanziarie di tale tipo esulano dal suo ambito di applicazione. La valutazione della natura occasionale o molto limitata dell'attività deve avvenire con riferimento a soglie quantitative riguardanti le operazioni e il fatturato dell'operatività in questione. Tali soglie devono essere decise a livello nazionale, in funzione del tipo di attività finanziaria, al fine di tenere conto delle differenze tra i singoli paesi.
- (12) Chi esercita un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata non deve, inoltre, fornire un'intera gamma di servizi finanziari al pubblico, bensì solo quelli necessari per migliorare lo svolgimento della sua operatività principale. Quando l'operatività principale della persona riguarda un'attività soggetta alla direttiva 2005/60/CE, non deve essere concessa l'esenzione per le attività finanziarie occasionali o limitate, eccetto in relazione alle persone che negoziano beni.
- (13) Talune attività finanziarie, come ad esempio i servizi di trasferimento di fondi, sono più suscettibili di uso o di abuso a fini di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. È pertanto necessario assicurare che tali attività finanziarie o attività finanziarie simili non siano escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2005/60/CE.
- (14) Occorre prevedere che le decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE possano essere revocate il più rapidamente possibile, se necessario.
- (15) Gli Stati membri devono assicurare che le decisioni di esenzione non siano oggetto di abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In particolare devono evitare di adottare decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE nei casi in cui le attività delle autorità nazionali connesse al controllo o all'applicazione delle norme presentino particolari difficoltà a seguito della sovrapposizione di competenze tra più Stati membri, ad esempio in caso di fornitura di servizi finanziari a bordo di navi che prestano servizi di trasporto tra porti situati in diversi Stati membri.

(16) L'applicazione della presente direttiva è senza pregiudizio per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, e del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan ⁽²⁾.

(17) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE per quanto riguarda:

- 1) gli aspetti tecnici della definizione di persone politicamente esposte di cui all'articolo 3, paragrafo 8, di detta direttiva;
- 2) i criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentano un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 5, di detta direttiva;
- 3) i criteri tecnici per valutare se, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE sia giustificato non applicare detta direttiva a determinate persone fisiche o giuridiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata.

Articolo 2

Persone politicamente esposte

1. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE, tra «le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche» rientrano le seguenti:

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2006/379/CE (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 674/2006 della Commissione (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 58).

a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i viceministri o sottosegretari;

b) i parlamentari;

c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

d) i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie di cui al primo comma, lettere da a) a f), rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.

Le categorie di cui al primo comma, lettere da a) a e), includono, ove applicabile, le posizioni a livello comunitario e internazionale.

2. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE, i «familiari diretti» delle persone di cui al presente articolo, paragrafo 1, includono:

a) il coniuge;

b) qualsiasi partner considerato dal diritto nazionale equivalente al coniuge;

c) i figli e i loro coniugi o partner;

d) i genitori.

3. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE, i «soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami» includono:

a) qualsiasi persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o di istituti giuridici o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al paragrafo 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al paragrafo 1.

4. Fatta salva l'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato, da almeno un anno, di occupare importanti cariche pubbliche, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti e le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Articolo 3

Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

1. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri possono, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, considerare come clienti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo le autorità pubbliche o gli organismi pubblici che soddisfano tutti i criteri seguenti:

- a) il cliente ha occupato funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto derivato della Comunità europea;
- b) l'identità del cliente è pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
- c) le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, sono trasparenti;
- d) il cliente rende conto o a un'istituzione comunitaria o alle autorità di uno Stato membro, ovvero esistono procedure di controlli e contrappesi che assicurano la verifica dell'attività del cliente.

2. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri possono, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, prendere in considerazione le entità giuridiche che non godono dello status di autorità od organismi pubblici, ma che soddisfano, come clienti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, tutti i criteri seguenti:

- a) il cliente è un'entità che esercita attività finanziarie che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE, ma alle quali la legislazione nazionale ha esteso le obbligazioni di detta direttiva, a norma dell'articolo 4 della stessa;
- b) l'identità del cliente è pubblicamente disponibile, trasparente e certa;

c) in base al diritto nazionale, il cliente deve ottenere un'autorizzazione per esercitare le attività finanziarie e l'autorizzazione può essere rifiutata se le autorità competenti non ritengono provate la competenza e l'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tale entità o del suo titolare effettivo;

d) il cliente è soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l'osservanza della legislazione nazionale di attuazione di detta direttiva e, ove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale;

e) la mancata osservanza degli obblighi di cui alla lettera a) da parte del cliente è soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di adeguate misure amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative.

L'entità di cui al primo comma, lettera a), include le controllate nei limiti in cui le obbligazioni di cui alla direttiva 2005/60/CE siano state ad esse estese a proprio titolo.

Ai fini del primo comma, lettera c), l'attività esercitata dal cliente è soggetta a vigilanza da parte delle autorità competenti. Per vigilanza si intende in questo contesto quel tipo di attività di vigilanza basata sui poteri di controllo più intensi, compresa la possibilità di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni includono la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendono verifiche a campione.

3. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, possono consentire agli enti e alle persone soggetti alla direttiva stessa, di considerare come esposti a un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo i prodotti, o le operazioni collegate a prodotti, che soddisfino tutti i criteri seguenti:

- a) il prodotto ha una base contrattuale scritta;
- b) le operazioni relative sono eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;
- c) il prodotto o l'operazione relativa non sono anonimi e la loro natura è tale da consentire la tempestiva applicazione dell'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE;

- d) è fissata una soglia minima predeterminata per il prodotto;
- e) i vantaggi del prodotto o dell'operazione relativa non possono andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, handicap, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o eventi analoghi;
- f) nel caso di prodotti o di operazioni relative che prevedono l'investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali:
- i) i vantaggi del prodotto o dell'operazione relativa sono realizzabili soltanto nel lungo termine;
- ii) il prodotto o l'operazione relativa non possono essere utilizzati come garanzia;
- iii) nel corso del rapporto contrattuale non sono effettuati pagamenti anticipati, non sono utilizzate clausole di riscatto e non vi è rescissione anticipata.

Ai fini del primo comma, lettera d), le soglie stabilite all'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2005/60/CE si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Fermo il disposto del terzo comma, negli altri casi la soglia massima è 15 000 EUR. Gli Stati membri possono derogare a detta soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attività materiali e quando la titolarità legale ed effettiva delle attività non è trasferita al cliente fino alla conclusione del rapporto contrattuale, purché la soglia stabilita dallo Stato membro per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 15 000 EUR all'anno.

Gli Stati membri possono derogare ai criteri di cui al primo comma, lettere e) e f), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dalle loro autorità pubbliche nazionali competenti per finalità di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte di tali autorità, purché i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini del primo comma, lettera d), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia può essere stabilita come un ammontare massimo su base annuale.

4. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 presentino un basso rischio di riciclaggio o

di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri prestano particolare attenzione a qualsiasi attività dei clienti o a qualsiasi tipo di prodotti od operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Gli Stati membri non considerano che i clienti o i prodotti e le operazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo se informazioni disponibili indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.

Articolo 4

Attività esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, possono considerare escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2, di detta direttiva le persone giuridiche o fisiche esercitanti un'attività finanziaria che soddisfino tutti i criteri seguenti:

- a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti;
- b) l'attività finanziaria è limitata a livello di transazioni;
- c) l'attività finanziaria non è l'attività principale;
- d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
- e) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, ad eccezione dell'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera e), della stessa direttiva;
- f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non offerta in generale al pubblico.

Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato totale dell'attività finanziaria non può superare una soglia che deve essere sufficientemente bassa. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, a seconda del tipo di attività finanziaria.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per cliente e singola transazione, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, a seconda del tipo di attività finanziaria. Essa è sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo non pratico e non efficiente per riciclare i proventi di attività criminose o per finanziare il terrorismo e non supera 1 000 EUR.

Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri richiedono che il fatturato dell'attività finanziaria non superi il 5 % del fatturato totale della persona giuridica o fisica in questione.

2. Nel valutare il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri prestano particolare attenzione a qualsiasi attività finanziaria che sia considerata particolarmente suscettibile, per sua natura, di essere oggetto di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Gli Stati membri non considerano che le attività finanziarie di cui al paragrafo 1 presentino un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, se informazioni disponibili indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.

3. Qualsiasi decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE indica le ragioni sulle quali è basata. Gli Stati membri prevedono la possibilità di revocare tale decisione qualora le circostanze cambino.

4. Gli Stati membri istituiscono attività di monitoraggio basate sul rischio o adottano qualsiasi altra misura adeguata per assicurare che l'esenzione concessa con decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE non sia oggetto

di abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 5

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 2006.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (CE) n. 1210/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006, recante sessantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219 del 10 agosto 2006)

- 1) A pagina 2, punto 4, secondo paragrafo
anziché: «Kawa Farhad Hamawandi Kanabi **Ahmad**»,
leggi: «Farhad Kanabi **Ahmad**».
- 2) A pagina 2, punto 5, secondo paragrafo:
anziché: « Mustapha Nasri Ait El Hadi Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**»,
leggi: «Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**».
- 3) A pagina 3, punto 9, secondo paragrafo:
anziché: «Noureddine Al-Drissi Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**»,
leggi: «Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**».
- 4) A pagina 3, punto 10, secondo paragrafo:
anziché: «Ibn Al-Shaykh Ali Mohamed Al-Libi Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri**»,
leggi: «Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri**».
- 5) A pagina 3, punto 11, secondo paragrafo:
anziché: «Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami Ben Mohamed **Al-Hamami**»,
leggi: «Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**».
- 6) A pagina 4, punto 12, secondo paragrafo:
anziché: «Kamal Ben Maeldi Al-Hamraoui Ben Hassan **Al-Hamraoui**»,
leggi: «Kamal Ben Maeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui**».
- 7) A pagina 4, punto 13, secondo paragrafo:
anziché: «Imad Ben Bechir Al-Jammali Ben Hamda **Al-Jammali**»,
leggi: «Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**».
- 8) A pagina 4, punto 14, secondo paragrafo:
anziché: «Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**»,
leggi: «Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**».
- 9) A pagina 4, punto 15, secondo paragrafo:
anziché: «Faouzi Al-Jendoubi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi**»,
leggi: «Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi**».
- 10) A pagina 4, punto 16, secondo paragrafo:
anziché: «Tarek Ben Habib Al-Maaroufi Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi**»,
leggi: «Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi**».
- 11) A pagina 4, punto 17, secondo paragrafo:
anziché: «Lofti Al-Rihani Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani**»,
leggi: «Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani**».
- 12) A pagina 5, punto 18, secondo paragrafo:
anziché: «Nazih Abdul Hamed Al-Raghie Nabih **Al-Ruqai'i** [alias (a) Anas **Al-Liby**, (b) Anas Al-Sibai **Al-Libi**, (c) Nazih **Al-Raghie** (d) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**, (e) Anas **Al-Sabai**]»,
leggi: «Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** [alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai, (c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**]».

- 13) A pagina 5, punto 19, secondo paragrafo:
anziché: «Faraj Farj Faraj Hassan Hussein Al Saadi **Al-Sa'idi** [alias (a) Mohamed Abdulla **Imad**, (b) Muhamad Abdullah **Imad**, (c) Imad Mouhamed **Abdellah**, (d) Faraj Farj **Hassan Al Saadi**, (e) Hamza "il libico" **Al Libi**, (f) Abdallah **Abd al-Rahim**],
leggi: «Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** [alias (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, (e) Hamza Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim].»
- 14) A pagina 5, punto 20, secondo paragrafo:
anziché: «Al-Azhar Ben Mohammed Ben Mmar Al-Tlili Ben Abdallah **Al-Tlili**,
leggi: «Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Tlili**.»
- 15) A pagina 5, punto 21, secondo paragrafo:
anziché: «Habib Al-Wadhani Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**,
leggi: «Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**.»
- 16) A pagina 5, punto 22, secondo paragrafo:
anziché: «Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui**,
leggi: «Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui**.»
- 17) A pagina 5, punto 23, secondo paragrafo:
anziché: «Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia**,
leggi: «Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia**.»
- 18) A pagina 6, punto 24, secondo paragrafo:
anziché: «Lased Al As'ad **Ben Heni Hani** [alias (a) Lased Ben Heni **Low**, (b) Mohamed Abu Abda],
leggi: «Al As'ad **Ben Hani** [alias (a) Lased **Ben Heni**, (b) Mohamed Abu Abda],
e
anziché: «(b) in Italia l'11.11.2002»,
leggi: «(b) in Italia l'11.12.2002.»
- 19) A pagina 6, punto 25, secondo paragrafo:
anziché: «Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali **Bouyehia**,
leggi: «Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia**.»
- 20) A pagina 6, punto 26, secondo paragrafo:
anziché: «Fethi Ben Al-Rabei Mnasri Ben Absha **Mnasri**,
leggi: «Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri**,
e
anziché: «Luogo di nascita: Nefza, Baja, Tunisia»,
leggi: «Luogo di nascita: Baja, Tunisia.»
- 21) A pagina 6, punto 27, secondo paragrafo:
anziché: «Saadi Nessim Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi**,
leggi: «Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi**.»
- 22) A pagina 6, punto 28, secondo paragrafo:
anziché: «Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr **Abu Bakr Tantoush** [alias (a) Al-Libi, (b) Abd al-Muhsin, (c) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (d) Abdul Rahman, (e) Abu Anas Al-Libi],
leggi: «Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Al-Libi].»

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 6 1 0 0 5 *

€ **4,00**